



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL PATRIMONIO, DELLE POLITICHE AMBIENTALI E
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Settore Politiche Ambientali e Transizione Ecologica

Servizio Ambiente

Villa Trabia Via Salinas, 3 Palermo

ambiente@comune.palermo.it

ambiente@cert.comune.palermo.it

**ORDINANZA SINDACALE N. ___/O.S.
DEL ___/___/2023. Ulteriore integrazione**

Oggetto: Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti presso il Polo Impiantistico di Bellolampo, nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Ulteriore integrazione all'Ordinanza n. 41 del 26 aprile 2023 come integrata dalla Ordinanza n. 129 dell'11/07/2023, ex art. 191, comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale di Palermo, a seguito della emergenza rifiuti nella Regione Siciliana, che ha causato l'impossibilità di smaltire i rifiuti prodotti nella città di Palermo in impianti autorizzati, ha emesso dapprima l'Ordinanza Sindacale n. 52 del 02/05/2022 e successivamente l'Ordinanza Sindacale n. 100 del 26 luglio 2022 con validità mesi 6.
- In data 26 gennaio 2023 è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 8/OS in scadenza il 26 aprile 2023, relativa alla proroga della predetta O.S. n. 100/2023.
- In data 26/04/2023 è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n. 41 che ha prorogato la validità della O.S. n. 8 sino al 26/10/2023 che risulta, pertanto, ancora vigente.
- In data 11/07/2023 è stata emessa ordinanza l'Ordinanza Sindacale n. 129 che segue la O.S. n. 41 del 26/04/2023, autorizzando l'abbancamento temporaneo dei rifiuti urbani nella Vasche III bis della Discarica di Bellolampo utilizzando i volumi residuali e l'ingresso ed il conseguente trattamento di tutto il rifiuto (circa 850 t/g) in parte presso la stazione

di trasferimento, garantendo la sussistenza di ogni presidio prescritto e necessario, a fronte delle 400 t/g previste dall' O.S. 41, e in parte presso l'area ex Unieco dal momento che l'area di trasferimento è in parte adibita al traffico dei mezzi pesanti per i lavori sulla VII vasca, nonché il trattamento di sottovaglio presso l'area ex Unieco utilizzando le biocelle previste dalla precedente ordinanza per la campagna di tritovagliatura mobile del rifiuto.

- In data 24/07/2023, divampava presso la Piattaforma di Bellolampo un incendio che si sviluppava nella IV Vasca, ma interessava anche la adiacente Vasca III Bis della discarica di Bellolampo, da cui è scaturita l'impossibilità di abbancare i rifiuti prodotti nella città di Palermo in entrambe le vasche, anche a causa dell'elevata temperatura delle pareti.

- A tutt'oggi la Regione Sicilia non ha ancora consegnato la VII vasca della discarica presso il sito di Bellolampo, né un suo stralcio funzionale che, invero, avrebbe dovuto essere consegnata, almeno nel primo lotto, già a luglio 2022.

- In atto risulterebbe che la stessa, invece, stante l'attuale stato di avanzamento lavori, potrà essere consegnata verosimilmente nel mese di settembre 2023, per via, da ultimo, della sospensione parziale indotta dalla necessità di elaborare una perizia di variante da parte della Stazione Appaltante tramite l'Ufficio della Direzione Lavori.

Considerato che l'impianto TMB, presente presso la Piattaforma di Bellolampo, necessita di interventi di revamping per ripristinare la piena efficienza nel trattamento dei rifiuti in ingresso e che i lavori sono stati consegnati in data 1° luglio 2023 e che, pertanto, l'impianto TMB è chiuso ai conferimenti da tale data, garantendo, tuttavia, il funzionamento di una delle due linee di biostabilizzazione (9 biocelle) ovvero il trattamento di 4500 t/mese di sottovaglio, rispetto alla quantità di 9000 t/mese prodotte.

Considerato che la piattaforma impiantistica di Bellolampo deve assicurare il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla città di Palermo, dall'aeroporto "Falcone e Borsellino" di Punta Raisi e dal Comune di Ustica, con una quantità complessiva giornaliera pari a circa 850 t/die.

Considerato che allo stato non vi sono ulteriori azioni autonome gestionali che la RAP possa intraprendere per salvaguardare i presidi ambientali, garantire la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella città di Palermo, né è possibile disporre della VII Vasca, né, ancora, sono possibili conferimenti presso altri impianti, ovvero si possa ricorrere al c.d. trasposto transfrontaliero.

Considerato che, comunque, la vasca III bis è l'unica in atto in esercizio.

Considerato che Rap, con note del 07/06/2023, ha chiesto ad altri impianti e discariche sul territorio regionale, la disponibilità al trattamento e abbancamento dei rifiuti provenienti dalla città di Palermo.

Considerato che nessuna risposta concreta è pervenuta dagli Enti preposti e che, pertanto, non si rinvengono altri impianti in cui è possibile trasportare i rifiuti urbani giornalieri.

Considerato che è stata presentata in data 07/06/2023, altresì, istanza alla SRR Palermo per verificare la possibilità di trasferimento extra regionale dei rifiuti, per la quale si attende riscontro, anch'essa senza esito concreto.

Viste le note inviate al Sig. Sindaco, prot. n. 2292 del 27/01/2022, prot. n. 2866 del 2/02/2022 n. 001-0004785- GEN/2022 del 22/02/2022 e, da ultimo, prot. n. 873 del 11/01/23 inviata alla Regione, con la quale RAP ha rappresentato tra l'altro la situazione di emergenza presso la Piattaforma Impiantistica di Bellolampo, segnalando le gravi criticità e richiedendo l'intervento dell'Amministrazione Comunale, per l'adozione di tutte le iniziative urgenti ed idonee alla risoluzione delle gravissime condizioni dell'impianto nonché dell'assenza di spazi in discarica e quindi scongiurare la chiusura della discarica di Bellolampo, ed evitare il fermo della raccolta rifiuti a Palermo con le conseguenze gravissime a ciò connesse.

Vista e richiamata la nota della RAP spa con la quale viene richiesta la integrazione della O.S. 4123 poi ottenuta con la O.S. n. 129/23 tuttora vigente.

Visti

- l'art.182-bis, comma 1 del d.lgs.152/2006: “*Lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata e adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica*”;
- gli artt. 192, 255 e 256 del d.lgs.152/2006 che vietano e sanzionano l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto;
- la circolare ministeriale del 14.12.2017 per l'applicazione dell'art.6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 27.9.2010.

Visto l'art. 191 del d.lgs.152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.: 1. “[...] qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”;

2. “[...] il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini”;

3. “Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”:

4. “Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini”.

Vista l'Ordinanza Sindacale 41/2023 e la successiva O.S. n. 129 dell'11/7/2023 con validità sino alla data del 26 ottobre 2023.

Considerato che Rap ha preso atto delle prescrizioni impartite dall'Arpa nel parere richiesto ed espresso sull'O.S. n. 129 dell'11/07/2023, ed ha tempestivamente ottemperato per quelle specificatamente riguardanti il trattamento dei rifiuti presso l'area “ex Unieco”, provvedendo ad ottemperare a parte delle prescrizioni di cui alle lettere dalla e) alla i).

Considerato che RAP si è già attivata per ogni attività prodromica e necessaria, per quelle strettamente connesse all'utilizzo dell'area “ex-Unieco”, non essendo in atto ancora in uso.

Considerato che nelle more dell'autorizzazione in via ordinaria dei precitati impianti di tritovagliatura mobile e di biostabilizzazione della frazione organica di sottovaglio, in supporto al TMB occorre garantire le attività di pretrattamento e di biostabilizzazione dei rifiuti provenienti dalla Città di Palermo.

Considerato che ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, in considerazione dei rilevanti interessi pubblici e dei riflessi che la stessa ha sull'ambiente, sulla salute pubblica e sul decoro urbano.

Tenuto altresì conto che la Partecipata RAP, quale Soggetto Gestore degli impianti, può e deve porre in essere interventi e misure di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani nella più ampia prospettiva territoriale regionale.

Ritenuto necessario, non potendo altrimenti provvedere, e ciò a tutela e salvaguardia dei presidi e delle matrici ambientali e al fine di scongiurare l'insorgenza di emergenze, si reputa indispensabile adottare un ulteriore provvedimento, complementare alla già emessa e vigente Ordinanza Sindacale n. 129/OS del 11.07.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, che consenta l'attuazione in deroga alle normative vigenti delle attività di gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio del Comune di Palermo sussistendo ancora i presupposti di eccezionalità e di urgente necessità all'uopo richiesti, in assenza e fino alla disponibilità della VII vasca di Bellolampo, al fine - si ripete - di scongiurare interruzioni del pubblico servizio e le connesse emergenze ambientali, igienico-sanitarie, con gravissime refluenze di ordine pubblico e sociale.

Ribadito che tali condizioni permangono in assenza della consegna della prima tranche della VII vasca per cause esclusivamente imputabili alla Regione Siciliana che ne è stazione appaltante.

Visto il parere favorevole della Asp prot. n. 1337 del 28.07.2023;

Visto il parere favorevole a condizioni dell'ARPA Sicilia Prot. N.0041346/2023 del 28.07.2023;

Tenuto conto degli interessi coinvolti e delle garanzie esistenti in merito alla tutela dei presidi ambientali e della salute pubblica.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ed in particolare la parte quarta concernente la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e la Circolare interpretativa del Ministero dell'Ambiente prot. 5982 del 22.04.2016.

Visti anche gli artt. 50 e 54 del TUEL in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, per superare situazioni di grave degrado del territorio, al fine di prevenire e di eliminare conseguenze pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, in quanto – *rebus sic stantibus* - il Comune e la RAP spa non potrebbero più provvedere alla raccolta degli stessi rifiuti, con inevitabile accumulo sulle strade cittadine e con conseguenti gravi rischi igienico-sanitari, di incendio e pregiudizievoli per la salute e pubblica incolumità.

Per quanto sopra esposto e motivato, al fine di superare l'attuale conclamata criticità a Bellolampo causata dalla impossibilità di abbancare nelle vasche autorizzate per effetto dell'incendio divampato in data 24/07/2023, si propone l'adozione di ordinanza ulteriormente integrativa alle Ordinanze Sindacali n. 41/23 e n. 129/23, con le prescrizioni dettate dal parere ARPA Sicilia che fa parte integrante del presente atto, volta ad autorizzare:

- l'attività di tritovagliatura mobile presso l'area ex Unieco, per un periodo non superiore a giorni 15
- l'abbancamento temporaneo dei rifiuti urbani provenienti dalla città di Palermo presso la predetta area per un periodo non superiore a giorni 15
- il trattamento dei rifiuti in essa depositati per il periodo sopradetto per un quantitativo giornaliero di circa 850 t, di cui il sottovaglio verrà immediatamente trasportato nelle biocelle dell'impianto TMB per il suo trattamento biologico ed il sopravaglio lasciato in deposito temporaneo per il tempo necessario per il raffreddamento delle pareti della vasca III bis per il successivo abbancamento. Si precisa che i predetti rifiuti abbancati, per un totale massimo di 8.000 t circa, saranno coperti giornalmente con telo ignifugo in PVC
- che la predetta area sarà vigilata H24 da personale a cura di RAP, adeguatamente formato per il presidio antincendio.

Tutto ciò consentirà un graduale passaggio dalle condizioni emergenziali attuali a quelle di normalità, considerato che entro la validità della presente Ordinanza, dovrebbe essere

disponibile l'abbancamento nella vasca III bis essendosi definitivamente conclusa la combustione causata dall'incendio occorso il 24/07/2023 a seguito delle attività di soffocamento già avviate e che si protrarranno nei prossimi giorni.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ferdinando Ania

L'ASSESSORE

Rilevata la necessità di emanare il precitato provvedimento di urgenza a scopo cautelativo e a tutela della salute pubblica, a fronte della situazione di emergenza che potrebbe determinare gravi problematiche di natura igienico sanitaria, di emergenze ambientali e di ordine pubblico, inclusa la chiusura del polo impiantistico di Bellolampo, condivide la superiore proposta.

L'Assessore
Dott. Andrea Mineo

IL SINDACO

Vista e condivisa la superiore proposta del Dirigente;

Preso atto delle valutazioni dell'Assessore al ramo;

Considerato che deve essere salvaguardata l'incolumità dei cittadini e che ricorre il caso per l'emissione del provvedimento contingibile e urgente;

Ritenuto e valutato che non si possa altrimenti provvedere;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. Del 27/03/2020;

Visto l'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e in particolare il comma 4;

Ritenuto necessario emettere, nei confronti della RAP spa, una ulteriore integrazione al provvedimento contingibile ed urgente emesso ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., n. 41 del 26/04/2023 come integrato dalla O.S. n. 129 dell'11/07/2023, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti presso il Polo Impiantistico di Bellolampo, di cui ai punti sopra dettagliati

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ed al fine di superare l'attuale conclamata criticità a Bellolampo causata dalla impossibilità di abbancare nelle vasche autorizzate per effetto dell'incendio divampato in data 24/07/2023,

che venga disposta, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'integrazione all'O.S. n. 129 del 11/07/2023, che a sua volta integrava la O.S. n. 41/2023, non oltre la data di vigenza della attuale ordinanza, nei confronti della RAP s.p.a. quale gestore della Piattaforma, autorizzando:

- l'attività di tritovagliatura mobile presso l'area ex Unieco, per un periodo non superiore a giorni 15.
- l'abbancamento temporaneo dei rifiuti urbani provenienti dalla città di Palermo presso la predetta area per un periodo non superiore a giorni 15;
- il trattamento dei rifiuti in essa depositati per il periodo sopradetto per un quantitativo giornaliero di circa 850 t, di cui il sottovaglio verrà immediatamente trasportato nelle biocelle dell'impianto TMB per il suo trattamento biologico eed il sopravaglio lasciato in deposito temporaneo per il tempo necessario per il raffreddamento delle pareti della vasca IIIbis per il successivo abbancamento. Si precisa che i predetti rifiuti abbancati, per un totale massimo di 8000 t circa, saranno coperti giornalmente con telo ignifugo in PVC.
- che la predetta area sarà vigilata H24 da personale a cura di RAP, adeguatamente formato per il presidio antincendio.

Il tutto in conformità e nel rispetto dei pareri degli Organi competenti come sopra richiamati.

La presente Ordinanza muove dalla esclusiva necessità di eliminare gli effetti dell'evento calamitoso occorso presso la Piattaforma Impiantistica potendo così tornare ad abbancare nelle Vasche III bis e IV nelle more che venga consegnato almeno il primo stralcio della VII Vasca.

In caso di accertata inadeguatezza e/o violazione a quanto disposto dalla presente integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 41 del 26/04/2023, ne sarà data comunicazione all'Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria competente.

La presente integrazione verrà revocata allorché vengano meno le ragioni che ne costituiscono il fondamento e/o la garanzia di un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute, e nel caso in cui venga consegnato il I lotto della VII vasca di Bellolampo.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Salute, al Ministero delle Attività Produttive, al Presidente della Regione Siciliana, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Città Metropolitana di Palermo, alla ASP di Palermo, all'ARPA Sicilia, alla RAP s.p.a., alla SRR Palermo Area Metropolitana, al Comune di Ustica.

Il Sindaco
Prof. Roberto Lagalla